



Agenzia provinciale per i pagamenti

Unità Tecnica e di Autorizzazione Premi

Istruzioni applicative generali per la
presentazione delle domande a superficie
PSR 2014-2022

Domande di aiuto/pagamento
CAMPAGNA 2022

Regolamento (UE) 1305/2013

INDICE

Premessa	3
1. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
Normativa europea	3
Normativa nazionale	6
Normativa provinciale.....	8
2. DEFINIZIONI.....	10
Posta Elettronica Certificata (PEC).....	13
3. CAMPO DI APPLICAZIONE	14
4. COSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE.....	14
5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	15
6. FINALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	16
7. DOMANDA INIZIALE	16
8. DOMANDE DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 15 del Reg. UE 809/2014	17
9. DOMANDE DI RITIRO PARZIALE AI SENSI DELL' ART. 3 del Reg. UE 809/2014.....	18
9.1 Comunicazione di ritiro totale ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014	18
9.2 Domanda di riconoscimento cause forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014.....	18
10. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	20
10.1 Domande di aiuto e domande di pagamento derivanti dalla programmazione 2014-2020... ..	20
10.2 Presentazione tardiva delle domande di aiuto/pagamento programmazione 2014-2020.	20
11. MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE IL PORTALE SIAP.....	21
QUADRO - DICHIARAZIONI ED IMPEGNI	22
12. CONDIZIONALITÀ	22
13. REQUISITI PER IL PAGAMENTO	22
13.1 Modalità di pagamento.....	22
14. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	23

Allegato

Dichiarazione del bestiame alpeggiato suddiviso per proprietario ANNO 2022

Premessa

Le presenti istruzioni operative si applicano alle domande di sostegno e alle domande di pagamento della campagna 2022, relative alle misure connesse alla superficie e alle misure connesse agli animali, riguardanti impegni derivanti dalla programmazione 2014/2020 (Reg. UE 1305/2013).

L'art. 17, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che, a partire dal 2018, tutte le domande debbano essere basate su strumenti geospaziali. Tale obbligo riguarda anche alle domande da presentare nell'ambito del secondo Pilastro.

Il medesimo articolo, inoltre, dispone che qualora i beneficiari non siano in grado di utilizzare tale modulo, l'autorità competente fornisca loro un'alternativa affinché possano presentare una domanda di aiuto e/o di pagamento, assicurando in ogni caso che le superfici dichiarate siano digitalizzate.

Le disposizioni relative alla predisposizione della domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali sono riportate nella circolare AGEA prot. ACIU.2016.120 e s.m.i e, *mutatis mutandis*, nelle Istruzioni Operative di AGEA n. 18 del 20 aprile 2017.

Si evidenzia che, l'esecuzione dei compiti dell'Organismo pagatore può essere delegata in tutto o in parte ad altri Soggetti, nel rispetto dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e del punto 1 lettera C) dell'allegato I al Regolamento (UE) n. 907/2014. APPAG si avvale dei CAA (Centri di Assistenza Agricola) autorizzati per la raccolta delle domande e del Servizio Agricoltura della provincia Autonoma di Trento per l'istruttoria delle domande di aiuto/pagamento fino alla definizione dell'importo da liquidare al beneficiario.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa europea

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e ss. mm. e ii., recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e ss. mm. e ii., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e ss. mm. e ii., sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e ss. mm. e ii., recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013.

Regolamento Delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 e ss. mm. e ii., che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento.

Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione di data 11 marzo 2014 e ss. mm. e ii., che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 e ss. mm. e ii., recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 e ss. mm. e ii., recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e ss. mm. e ii., che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 e ss. mm. e ii., recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Regolamento delegato (UE) 4 maggio 2016, n. 1393/2016 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

Regolamento delegato (UE) n. 1394/2016 del 16 agosto 2016 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.

Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini.

Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche.

Regolamento (UE) n. 2393/2017 (omnibus) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/746 del 18 maggio 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda la modifica delle domande uniche e delle domande di pagamento e i controlli.

Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2022 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione nel 2022 e 2022.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento.

Regolamento (UE) n. 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 recante deroga, in relazione all'anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune.

Decisione di esecuzione della Commissione (2015) 5377 del 3 agosto 2015 (CCI 2014IT06RDRP011), che approva il Programma di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Trento ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 803 di data 03/02/2022 con la quale è stata approvata la versione 7.0 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Provincia Autonoma di Trento.

Normativa nazionale

Decreto n. 3860 del 10 ottobre 2008 con il quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha riconosciuto l'Agenda Provinciale per i Pagamenti (APPAG) quale organismo pagatore per la Provincia di Trento ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1290/2005 e dell'art. 1 del Regolamento (CE) n. 885/2006.

Decreto 12 ottobre 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri per la determinazione del numero e delle modalità di riconoscimento degli Organismi Pagatori" e ss.mm. e ii.

Decreto 27 marzo 2007 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali "Disposizioni attuative del Regolamento (CE) n. 885/2006 relativamente al riconoscimento degli Organismi pagatori" e ss.mm. e ii..

Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. e ii..

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e ss. mm. e ii..

D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57" e ss. mm. e ii..

D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, "Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997) e ss. mm. e ii..

Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n.240 del 13 ottobre 2008) - Approvazione delle linee guida per lo Sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale.

Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

D.lgs. 30-12-2010 n. 235 - Pubblicato nella G.U. 10 gennaio 2011, n. 6, S.O. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'Amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69; aggiornato dal D.Lgs del 26 agosto 2016 n. 179.

D.P.C.M. 22 luglio 2011 - Pubblicato nella G.U. 16 novembre 2011, n. 267. Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

D.lgs. 6 settembre 2011 , n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle Misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii..

D.lgs. 15 novembre 2012, n. 218 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle Misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii.;

Legge 29 dicembre 2021, n. 233 che ha modificato gli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 i quali stabiliscono che l'acquisizione dell'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro;

D.M. 5465 del 7 giugno 2018 - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

D.M. prot. N. 162 del 12/01/2015 – Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;

DM del 10 marzo 2020, n. 2588 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, che unifica il quadro normativo di applicazione della condizionalità;

Il DM 8 giugno 2021 n. 264094 che ha disposto la proroga dei termini per la presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2021 stabiliti dal DM 10 maggio 2021 n. 215187;

DM 28 marzo 2022 prot. n. 141342 Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2022;

Circolare AGEA.2017.47103 del 1° giugno 2017 – aggiornamento del SIPA – GIS calcolo dell'importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare alle Domande uniche e di Sviluppo Rurale;

Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli;

Circolare ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 – Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) N. 639/2014 – Agricoltore in attività;

Circolare ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016 - “Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) N. 639/2014 – Agricoltore in attività – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni.”;

Circolare AGEA 2018 49236 del 8 giugno 2018 - Agricoltore in attività - Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus) e DM 7giugno 2018 n. 5465 – modificazione della circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016;

Circolare AGEA 2018 99157 del 20 dicembre 2018 - Agricoltore in attività – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA.2018.49236 dell'8 giugno 2018;

Nota AGEA Coordinamento n. 74630 del 11 novembre 2020 - agricoltore in attività – chiarimenti alla circolare AGEA Prot. N. 99157 del 20 dicembre 2018;

Circolare AGEA Coordinamento n. 48173 del 6 luglio 2021 - Applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2021;

Circolare Agea n. 11440 del 18/02/2022: Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-19;

Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21;

Istruzioni operative OP AGEA n. 11 del 8 febbraio 2022- ORPUM prot. n. 9654 - avente ad oggetto: "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2022.

Normativa provinciale

Legge Provinciale n. 4/2003 ed in particolare l'articolo 14, comma 4 che prevede che, in aggiunta ai contributi a carico dei fondi comunitari e dello Stato, o in alternativa ad essi in caso di mancata erogazione, la Provincia può concedere agevolazioni in conto capitale fino alla misura massima prevista dai regolamenti comunitari.

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2468 del 29 dicembre 2016 che ha ad oggetto: "Direttive concernenti le comunicazioni telematiche tra l'amministrazione provinciale e i suoi interlocutori pubblici e privati.

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1487 del 31 agosto 2015 avente ad oggetto: "Approvazione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento 2014/2020 ai sensi del Regolamento (UE) del 17 dicembre 2013, n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - CCI 2014IT06RDRP011".

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1593 del 21 settembre 2015 avente per oggetto: Attivazione della Misura 10 (Pagamenti agro-climatico- ambientali), 11 (Agricoltura biologica) e 13 (Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici) del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento per il periodo di programmazione 2014-2020 e approvazione delle relative modalità attuative ed integrative.

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 682 del 05 maggio 2017 avente ad oggetto: Disposizioni di attuazione dei tre decreti del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 180 del 23 gennaio 2015, n. 3536 dell'8 febbraio 2016 e n. 2490 del 25 gennaio 2017, relativi alla "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" per le Misure 10, 11 e 13 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento, limitatamente alla disciplina attuativa in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici.

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 779 di data 19 maggio 2017 avente ad oggetto: "Modifica deliberazione della Giunta provinciale nr. 1593 del 21 settembre 2015, modificata con deliberazione della Giunta provinciale nr. 1793 del 14 ottobre 2016, avente come oggetto "Attivazione delle Misure

10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali), 11 (Agricoltura biologica) e 13 (Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici) del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento per il periodo di programmazione 2014-2020 e approvazione delle relative modalità attuative ed integrative."

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 695 del 3 maggio 2021 avente ad oggetto: Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento per il periodo di programmazione 2014-2020: disposizioni per gli anni 2021 e 2022 per la Misura 10, la Misura 11 e la Misura 13.

Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 779 di data 19 maggio 2017;

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 220 del 15 febbraio 2019 avente ad oggetto: Rimodulazione Pianificazione Finanziaria - Importo Finanziario per annualità PSR 2014-2020 Misura 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici – 13.1.1 Indennità compensativa per gli agricoltori delle zone montane di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 779 del 19 maggio 2017;

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1885 del 5 novembre 2021 avente ad oggetto: Pianificazione Finanziaria campagne 2021 e 2022 Misura 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici – 13.1.1 Indennità compensativa per gli agricoltori delle zone montane. PSR 2014-2022”;

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 373 del 15 marzo 2019 avente ad oggetto: Rimodulazione Pianificazione Finanziaria - Importo Finanziario per annualità PSR 2014-2020 Misura 10 - Pagamenti agro-climatico- ambientali di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 779 del 19 maggio 2017;

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2367 del 23 dicembre 2021 avente ad oggetto: Pianificazione Finanziaria campagne 2022 e 2022 Misura 10, Pagamenti agro-climatico-ambientali, PSR 2014-2022;

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2368 del 23 dicembre 2021 avente ad oggetto: Pianificazione Finanziaria campagne 2022 e 2022 Misura 11, Agricoltura biologica. PSR 2014-2022;

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2200 del 22 dicembre 2020 dove si è precisato che relativamente all’operazione “M10.1.2 gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell’alpeggio” il pascolamento del bestiame su ogni singola malga deve essere garantito per almeno 70 giorni consecutivi nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 25 settembre dell’anno di riferimento. Inoltre, ha stabilito che tale impegno deve essere rispettato indistintamente da ogni animale monticato compresi i greggi transumanti.

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 85 del 28 gennaio 2022 avente ad oggetto: “Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento 2014-2022 versione 9.0 ai sensi del Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) CCI:2014IT06RDRP011”;

Deliberazione della Giunta provinciale n. 701 di data 22 aprile 2022 avente ad oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento per il periodo di programmazione 2014-2022: disposizioni per la campagna 2022 della Misura 10, Misura 11 e Misura 13”.

Deliberazione della Giunta provinciale n. 1015 del 18 giugno 2021 e n. 1373 del 23 agosto 2021, con la quale vengono designate le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola - ZVN, ai sensi del Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m. e si stabilisce che entro il 19 giugno 2022 vengano definiti i Programmi d’azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall’inquinamento causato

da nitrati di origine agricola di cui all'art. 92 comma 6 e alla parte A. IV dell'allegato 7/A del Decreto Legislativo 152/2006, a cui le imprese agricole saranno tenute ad adeguarsi.

2. DEFINIZIONI

Il Reg. (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

- «programmazione»: l'iter organizzativo, decisionale e finanziario in più fasi, finalizzato all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
- «programma»: un "programma operativo" di cui alla parte III o alla parte IV del Reg. UE 1303/2013 e il "programma di sviluppo rurale" di cui al Reg. (UE) 1305/2013;
- «priorità»: "priorità dell'Unione" di cui al Reg. (UE) 1305/2013;
- «strumenti finanziari»: gli strumenti finanziari quali definiti nel regolamento finanziario, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento;
- «misura»: una serie di interventi che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
- «intervento»: Un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate; nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari;
- «Quadro politico strategico»: un documento o una serie di documenti elaborati a livello nazionale o regionale che definisce un numero limitato di priorità coerenti stabilite sulla base di evidenze e un calendario per l'attuazione di tali priorità e che può includere un meccanismo di sorveglianza;
- «spesa pubblica»: qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato ai fondi SIE, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o priorità FSE, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori.

Il Reg. (UE) n. 640/2014 e successive modifiche fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

- «beneficiario»: un agricoltore quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento, il beneficiario soggetto alla condizionalità ai sensi dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e/o il beneficiario di un sostegno allo sviluppo rurale di cui all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- «inadempienza»:
 - con riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi relativi alle condizioni di

concessione dell'aiuto o del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualsiasi inottemperanza a tali criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi;

- con riferimento alla condizionalità, l'inosservanza dei criteri di gestione obbligatori previsti dalla legislazione dell'Unione, delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali definite dagli Stati membri conformemente all'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013 o del mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'articolo 93, paragrafo 3, dello stesso regolamento;

- «domanda di sostegno»: una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime di partecipazione ai sensi del reg. (UE) n. 1305/2013;
- «domanda di pagamento»: una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del reg. (UE) n. 1305/2013;
- «sistema di identificazione e di registrazione degli animali»: il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini stabilito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio e/o il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina stabilito dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, rispettivamente;
- «marchio auricolare»: il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a), e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3. dell'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- «banca dati informatizzata»: la base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- «passaporto per gli animali»: il passaporto per gli animali di cui all'articolo 3, lettera c), e all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
- «registro»: in relazione agli animali, il registro tenuto dal detentore di animali di cui all'articolo 3, lettera d), e all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- «codice di identificazione»: il codice di identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o i codici di cui al punto A.2. dell'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- «misure di sostegno connesse agli animali»: le misure di sviluppo rurale o i tipi di operazioni per le quali il sostegno si basa sul numero di capi o sul numero di unità di bestiame dichiarate;
- «animali dichiarati»: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per animali o oggetto di una domanda di pagamento nell'ambito di una misura di sostegno connessa agli animali;
- «animale potenzialmente ammissibile»: un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l'aiuto nell'ambito del regime di aiuto per animali o un sostegno nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali nell'anno di domanda in questione;

- «animale accertato»: un animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito di una misura di sostegno connessa agli animali;
- «detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;
- «misure di sostegno connesse alla superficie»: le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata;
- «uso»: in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del suddetto regolamento, pascolo permanente ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura;
- «superficie determinata»: la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito delle misure di sostegno per superficie;
- «sistema di informazione geografica» (di seguito «SIG»): le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- «parcella di riferimento»: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

Altre definizioni utili sono:

- «particella catastale»: porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall'Agenzia del Territorio (A.D.T.).
- «CUAA»: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA.
- «UTE»: l'unità tecnico-economica è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva, come definita dall'art. 1, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 503/1999.
- «CAA»: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola.
- Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) – Reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i.: per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione è istituito e reso operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") di determinati pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal regolamento (UE) n. 1305/2013. In particolare, il SIGC garantisce un livello di controllo armonizzato per tutti gli Organismi Pagatori, implementando i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco riferiti sia ai criteri di ammissibilità ai regimi di aiuto, sia agli obblighi di condizionalità.

- «S.I.A.N.»: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.
- «S.I.A.P.»: Sistema Informativo Agricolo Provinciale.
- «G.I.S.»: Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici.
- «Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo»: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.Lgs. 173/98, art. 14 co 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico.
- «VCM»: Verificabilità e Controllabilità delle Misure ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE 1305/2013.
- «UAP» : Ufficio Agricolo Periferico – Servizio Agricoltura – struttura competente per l'istruttoria della domanda.

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.Lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

Con successivi interventi legislativi è stata stabilita l'obbligatorietà dell'utilizzo della posta elettronica certificata.

La Provincia autonoma di Trento – con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2468 del 29 dicembre 2016 - ha aggiornato le direttive concernenti le comunicazioni telematiche all'interno dei propri uffici, oltre che nei rapporti con le altre amministrazioni e con gli utenti (cittadini, imprese, associazioni, professionisti, ecc.) che vogliono interagire con l'amministrazione provinciale utilizzando gli strumenti telematici disponibili, in particolare la posta elettronica certificata.

La Provincia intende in questo modo favorire il ricorso intensivo agli strumenti informatici anche nei rapporti con i propri utenti, infatti, a partire dal 1 gennaio 2014, il Codice dell'amministrazione digitale prevede che tale canale di comunicazione con la pubblica amministrazione sarà l'unico ammesso.

L'obbligo dell'utilizzo della PEC è previsto per i soggetti di seguito indicati:

- Pubbliche Amministrazioni;
- società di capitali e di persone;
- professionisti iscritti in albi o elenchi pubblici;
- cittadini privati.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle Pubbliche Amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle Pubbliche Amministrazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi, se conformi alle disposizioni di legge.

La casella di posta elettronica certificata è la seguente: appaq@pec.provincia.tn.it.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le domande hanno ambito territoriale regionale e, pertanto, i beneficiari devono presentare una domanda per ciascuna Regione nel cui territorio sono ubicate le superfici in conduzione oggetto del sostegno.

La presente circolare si applica alle domande di aiuto/pagamento relative alle misure connesse alla superficie e agli animali del PSR 2014 – 2022 della Provincia Autonoma di Trento, di seguito denominate “domande”.

In particolare sono interessate le seguenti misure dello sviluppo rurale di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- Misura 10 - Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali;
- Misura 11 – Agricoltura biologica;
- Misura 13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici;

4. COSTITUZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE

Ai sensi del DPR 1 dicembre 1999, n. 503 “Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole” le aziende che intrattengono rapporti a qualsiasi titolo con la Pubblica Amministrazione sono iscritte all’anagrafe delle aziende agricole e sono tenute a fornire le informazioni per la tenuta del fascicolo aziendale, di competenza di APPAG.

Considerato che l’esecuzione dei compiti dell’Organismo pagatore può essere delegata in tutto o in parte ad altri Soggetti, nel rispetto dell’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e del punto 1 lettera C dell’allegato 1 al Regolamento delegato (UE) n. 907/2014, APPAG delega ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) la costituzione e l’aggiornamento del fascicolo aziendale.

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui l’azienda presenti domanda per la prima volta; Il fascicolo deve essere costituito presso un CAA.

Se il fascicolo aziendale risulta già costituito in una delle campagne precedenti le aziende, a fronte di variazioni rispetto alla documentazione già contenuta nel fascicolo, sono tenute a presentare la documentazione aggiornata.

Il fascicolo contiene, tra l’altro, tutta la consistenza territoriale di cui un’azienda dispone. Le superfici che possono essere dichiarate in domanda sono esclusivamente quelle presenti nel piano colturale del fascicolo aziendale validato.

Il fascicolo aziendale è costituito presso i CAA delegati da APPAG, individuato sulla base della sede legale dell’azienda o, nei casi di impresa individuale, della residenza del titolare del corrispondente CUAA.

I soggetti interessati a presentare domanda nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale, misure 10,11 e 13, devono conferire al CAA il mandato scritto ad operare nel proprio interesse e dovranno costituire il fascicolo presso il CAA stesso, con l’obbligo di fornire la documentazione necessaria al costante aggiornamento della propria situazione aziendale.

Il CAA ha in particolare la responsabilità dell’identificazione dell’agricoltore e dell’accertamento del titolo di conduzione dell’azienda, della corretta immissione dei dati nel sistema informativo, del rispetto di quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonché la facoltà di accedere alle banche dati messe a disposizione da APPAG per il tramite di procedure di interscambio dati.

I titoli di conduzione delle superfici devono essere inseriti nel fascicolo aziendale anteriormente alla sottoscrizione della scheda di validazione referenziata nella domanda.

Si ricorda, per la gestione di quanto sopra descritto, che per l'annualità 2022 vale quanto previsto dalle circolari AGEA e dalle disposizioni di APPAG.

Il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geo-spaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute. La superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali, è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola; le particelle catastali individuate dai titoli di conduzione, contenuti nel fascicolo aziendale, possono essere utilizzate ai fini della localizzazione geografica delle superfici.

Le spese per la tenuta del fascicolo aziendale sono un onere a carico dell'OP APPAG; tale servizio pertanto è completamente gratuito per l'agricoltore.

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I dati/informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della Domanda per l'anno 2022 devono essere stati dichiarati nel fascicolo aziendale prima della presentazione della domanda. In assenza di fascicolo o di dati ed informazioni sulle superfici in un fascicolo già costituito, la Domanda è irricevibile.

Le domande di aiuto/pagamento per aderire alle misure 10,11 e 13 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per l'annualità 2022 sono presentate con una delle seguenti modalità:

a) il richiedente si rivolge al CAA delegato che provvede:

alla raccolta della domanda di aiuto/pagamento debitamente sottoscritta dall'agricoltore utilizzando il sistema informativo di APPAG (SIAP);

ad inoltrare la domanda al Servizio Agricoltura, competente per quanto riguarda l'istruttoria, mediante apposita funzionalità direttamente dal portale SIAP;

a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda.

La domanda firmata in originale e gli originali degli eventuali documenti allegati devono essere trasmessi agli Uffici Agricoli Periferici, competenti per territorio, del Servizio Agricoltura.

b) il richiedente può rivolgersi ad APPAG dopo aver aggiornato e validato il fascicolo aziendale consegnandone o inviandone copia al funzionario preposto.

Tale modalità è riservata ordinariamente ai produttori che non abbiano conferito mandato per la tenuta del fascicolo aziendale ad un CAA nella provincia di Trento (riconosciuto e convenzionato con Appag). Dato il periodo emergenziale i produttori devono richiedere il supporto alla compilazione "in modalità non in presenza" attraverso o una richiesta via mail all'indirizzo: appag.uta397@provincia.tn.it, oppure chiamando il numero 0461 495629, dove attraverso apposito personale autorizzato, si provvederà a compilare la domanda, previo appuntamento in orario di ufficio e comunque entro un congruo termine prima del termine ultimo di presentazione stabilito dalle disposizioni Comunitarie.

La domanda è compilata “dall’utente amministratore Appag” su SIAP, solo ed esclusivamente sulla base delle indicazioni ricevute dall’istante, il quale ha l’onere di controllarla. In assenza di anomalie bloccanti la domanda viene portata fino allo stato di ‘presentata’. Proceede quindi alla stampa (N.B. deve essere la stampa effettiva, NON quella di prova). Deve quindi essere ufficializzato l’assenso da parte del produttore alla protocollazione della domanda mediante mail o PEC che rimarrà agli atti. Successivamente alla conferma l’utente amministratore procede alla protocollazione della stessa.

6. FINALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nella compilazione della domanda è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

- Domanda iniziale di aiuto/pagamento sulla misura 10, 11 e 13.
- Domanda di modifica ai sensi dell’art. 15 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dal summenzionato articolo. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.
- Domanda di revoca parziale o totale ai sensi dell’art. 3 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel caso in cui si voglia revocare in tutto o in parte la domanda; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.
- Comunicazione ai sensi dell’art. 4 del Regolamento (UE) n. 640/2014, se la comunicazione viene presentata nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali. In tal caso occorre indicare il numero della domanda oggetto di comunicazione.
- Comunicazione ai sensi dell’art. 4 del Reg. (UE) 809/2014 le domande di aiuto, di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti in qualsiasi momento, se le modifiche sono volte a sanare errori palesi riconosciuti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Il beneficiario, a dimostrazione dell’errore commesso, può presentare documentazione giustificativa.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento delegato (UE) n. 809/2014 “La domanda di aiuto, può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento [...]. Tuttavia, se l’autorità competente ha già informato l’agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità”.

7. DOMANDA INIZIALE

La domanda iniziale è la domanda di *sostegno/pagamento* presentata per la campagna 2022 ai sensi del Reg. (CE) n. 1305/2013. La domanda di pagamento sarà considerata valida solo se la domanda di sostegno è ritenuta ammissibile. Di seguito sono elencate le possibili finalità di domanda iniziale:

- a) Sostegno e pagamento;
- b) Aggiornamento annuale (conferma impegno);
- c) Estensione impegno (Reg. (UE) 807/14 Art. 15 par. 2).

Se, in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda, gli Stati membri possono disporre l'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione. Ciò è possibile anche qualora il beneficiario estenda, nell'ambito della propria azienda, la superficie oggetto di impegno. Questa tipologia di domanda impone il rispetto della durata iniziale dell'impegno.

- d) Sostituzione impegno (Reg. (UE) 807/14 Art. 15, par. 3). Se, in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda, gli Stati membri possono disporre, per il restante periodo di esecuzione, la sostituzione dell'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno. Ciò è possibile anche qualora il beneficiario estenda, nell'ambito della propria azienda, la superficie oggetto di impegno. Questa tipologia di domanda comporta l'assunzione un nuovo impegno, indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito
- e) Trasformazione dell'impegno Reg. (UE) 807/14 art. 14 par. 1). In corso di esecuzione dell'impegno gli Stati membri possono autorizzare la trasformazione di un impegno ai sensi degli articoli 28, 29, 33 o 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in un altro impegno. Un nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo specificato nella pertinente misura a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito. Questa tipologia di domanda comporta l'assunzione un nuovo impegno, a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.
- f) Cessione totale o parziale dell'azienda – Cambio beneficiario (Reg. (UE) 1305/13 art. 47 par. 2). Se il beneficiario durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo.

8. DOMANDE DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 15 del Reg. UE 809/2014

E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 che consente di modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata.

Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire. Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti le superfici richieste a premio, anche in aumento;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento;

Le seguenti modifiche sono variazioni che interessano la consistenza territoriale:

- aggiunta di singole particelle catastali;
- modifiche di singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);

- modifiche riguardanti le destinazioni d'uso in relazione alle particelle catastali già dichiarate nella domanda iniziale.

Qualora la domanda di modifica, ai sensi dell'art. 15, non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. Nei casi summenzionati viene presa in considerazione la domanda iniziale o l'ultima domanda modificata.

9. DOMANDE DI RITIRO PARZIALE AI SENSI DELL' ART. 3 del Reg. UE 809/2014

Una domanda di ritiro parziale, presentata ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singole particelle catastali dichiarate nella domanda iniziale di aiuto/pagamento ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione di superficie dichiarata per singole particelle catastali;
- cancellazione dei codici allevamento;

Il CAA provvederà a trasmettere telematicamente i dati della comunicazione, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAP (www.siap.provincia.tn.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della comunicazione rilasciata dal SIAP:

9.1 Comunicazione di ritiro totale ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014

Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, totalmente, in qualsiasi momento attraverso le funzionalità messe a disposizione dal SIAP. Il ritiro della domanda e i documenti attestanti sono registrati dall'autorità competente e comunque fino al momento della comunicazione all'agricoltore dell'irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco.

9.2 Domanda di riconoscimento cause forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014

Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, il richiedente può presentare domanda di modifica, indicando il numero della domanda oggetto di comunicazione.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere notificati per iscritto all'APPAG, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi, al seguente indirizzo:

appag@pec.provincia.tn.it

La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1306/2014, viene di seguito riportata:

a) **decesso del titolare:**

- 1) dichiarazione sostitutiva di certificazione di decesso del titolare, ai sensi dell'art. 46 DPR 445 del 28 dicembre 2000, da parte del nuovo richiedente unitamente al documento di identità in corso di validità;
 - 2) scrittura notarile indicante linea ereditaria o, in alternativa la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000 con l'indicazione della linea ereditaria;
- nel caso di coeredi:
- 3) delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente al documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;
 - 4) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 DPR 445 del 28 dicembre 2000 sul possesso della P.IVA del richiedente;
- b) **incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore o Nomina curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole:**
- 1) certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale;
 - 2) atto di nomina, da parte del Tribunale, del commissario o liquidatore giudiziario;
- c) **calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda:**
- 1) provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa il certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.) eventualmente accompagnata da perizia asseverata in originale, rilasciata da un professionista iscritto all'albo o all'ordine professionale. Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali;
- d) **distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento:**
- 1) provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Comune, ecc.) che accerta la particolare situazione relativamente ai fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) **epizoozia che colpisca la totalità o parte del patrimonio zootecnico dell'agricoltore:**
- 1) provvedimento dell'autorità competente (autorità veterinarie) che attesti il fenomeno e che individui gli animali interessati all'evento.
- f) **l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.**
- 1) Decreto di esproprio previsto dall'art. 8 del DPR 327/2001.

Se i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali riguardano il patrimonio zootecnico bovino dell'azienda, le comunicazioni alle fattispecie e) si intendono già effettuate alla BDN e verranno prese opportunamente in considerazione da APPAG ai fini della corresponsione degli aiuti richiesti.

Se è accertata la causa di forza maggiore l'agricoltore continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la causa di forza maggiore o la circostanza eccezionale. Inoltre, se l'infrazione dovuta a tali cause di forza maggiore o a tali circostanze eccezionali riguarda la condizionalità, non è applicata la riduzione corrispondente.

Non sono autorizzate modifiche alle domande per le quali APPAG ha effettuato la liquidazione dell'aiuto anche parziale.

10. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

10.1 Domande di aiuto e domande di pagamento derivanti dalla programmazione 2014-2020

Per le Misure di seguito elencate:

- Misura 10 – Pagamenti Agro-climatico-ambientali;
- Misura 11 – Agricoltura biologica;
- Misura 13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici;

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento è fissato in linea generale, **al 15 maggio**, ai sensi dell'art. 11 comma 4 del DM 5465 del 7 giugno 2018.

Le modifiche al Reg. UE 809/2014 introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021, concedono maggiore flessibilità agli Stati membri nella fissazione del termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, al fine di tenere maggiormente conto delle loro circostanze specifiche e che la medesima flessibilità deve applicarsi anche alle date di comunicazione delle modifiche di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del medesimo regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Il DM 28 marzo 2022 n. 141342 ha fissato le seguenti date di presentazione delle domande per la campagna 2022:

- domande iniziali di aiuto/pagamento: 16 maggio 2022;**
- domande di modifica** ai sensi dell'art. 15 del Reg. (CE) n. 809/2014: **1 giugno 2022;**
- domande di revoca parziale o totale** ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014: sino alla data di apertura in SIAP dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e sino al momento della eventuale comunicazione all'agricoltore dell'irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco.
- Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali): 30 settembre 2022;**

Le date stabilite dal presente paragrafo potranno subire delle variazioni a seguito di eventuali proroghe che lo Stato dovesse adottare ai sensi del Reg. 809/2014, riferite alla campagna 2022.

10.2 Presentazione tardiva delle domande di aiuto/pagamento programmazione 2014-2020.

*Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del **16 maggio 2022** e quindi fino al **10 giugno 2022**. In tal caso, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.*

- Le domande di aiuto/pagamento pervenute oltre il 10 giugno 2022 sono irricevibili.**

- b) **Le domande di modifica presentate oltre il 1 giugno 2022 comportano una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 giugno 2022. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 giugno 2022 sono irricevibili.**
- c) **Le domande di aiuto/pagamento presentate tardivamente, pervenute dopo il 10 giugno 2022, sono irricevibili.**

Le domande vanno presentate:

- **tramite l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola: la data di trasmissione tramite il portale SIAP, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione, certifica la data di presentazione della domanda;**
- **direttamente presso l'OP APPAG per coloro che non sono assistiti da un CAA: la data di trasmissione tramite il portale SIAP, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione, certifica la data di presentazione della domanda.**

Ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 779 del 19 maggio 2017 le domande di errore palese devono essere presentate entro il 30 ottobre dell'annualità di riferimento della domanda.

Le domande di revoca parziale/totale pervenute dopo la comunicazione delle irregolarità o a seguito di comunicazione all'agricoltore di controllo a campione, o l'avvenuto pagamento di una misura di finanziamento sui Reg. UE 1305/2013, 1307/2013 Ue, sono irricevibili.

11. MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE IL PORTALE SIAP

Tutte le domande sono acquisite in forma elettronica a partire da febbraio 2022 utilizzando il portale SIAP. Tale attività può essere effettuata anche avvalendosi del supporto dei centri di assistenza agricola (CAA) o tramite APPAG. La domanda acquisita elettronicamente deve essere stampata, utilizzando le funzioni SIAP, su supporto cartaceo, firmata dal richiedente e presentata dai CAA o da APPAG al Servizio Agricoltura della Provincia.

Per data di presentazione si intende la data di protocollo indicata sulla ricevuta di accettazione della domanda sul portale SIAP entro il termine stabilito al punto 9 (Termine di presentazione delle domande), comprensiva della check list di compilazione.

Non è necessario presentare assieme alle domande di aiuto/pagamento i **documenti di identità in corso di validità**, qualora copia degli stessi sia già allegata al fascicolo aziendale cartaceo detenuto presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA).

Completata la fase di compilazione della domanda è possibile effettuare la stampa definitiva e – previa sottoscrizione da parte del richiedente - rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo di APPAG e relativa data di presentazione.

Misura 11: AGRICOLTURA BIOLOGICA per la campagna 2022 all'atto di presentazione della domanda il richiedente ha facoltà di allegare il documento giustificativo rilasciato dall'organismo di certificazione riferito all'annualità in corso. Nello stesso dovranno essere identificate le pp. ff. in conversione biologica e in mantenimento. Il documento dovrà essere sottoscritto dal beneficiario. Se il

Documento giustificativo non è presente, sarà comunque richiesto in fase di istruttoria per verificare i dati dichiarati così come previsto dal PSR e dai Regolamenti Comunitari.

Misura 10 intervento RAZZE IN VIA DI ESTINZIONE: per la campagna 2022 il richiedente ha la facoltà di inserire in SIAP la lettera di cortesia prodotta dalla Federazione Provinciale Allevatori che supporta l'identificazione degli animali presenti in domanda per le razze bovine e i passaporti nel caso degli equini. Per gli ovicaprini l'agricoltore dovrà dichiarare gli animali che possono essere impegnati in quanto afferenti ad una delle razze considerate in via d'estinzione nel PSR di Trento, la cui attestazione della certificazione però, dovrà avvenire entro la presentazione delle domande. Ai fini della dichiarazione dei capi all'interno della domanda, devono essere eseguite, le corrette movimentazioni, presso il servizio veterinario provinciale dell'APSS e le conseguenti comunicazioni alla Federazione Provinciale Allevatori, necessarie per l'ammissibilità del capo al pagamento.

Misura 10 intervento GESTIONE DELLE SUPERFICI A PASCOLO: AIUTI A FAVORE DELL'ALPEGGIO: per la campagna 2022, al fine di completare la raccolta delle informazioni necessarie per l'istruttoria, l'agricoltore deve presentare entro e non oltre il termine oltre la data del 15 luglio 2022 la distinta del bestiame alpeggiato, allegata alla presente circolare presso gli Uffici Agricoli Periferici o presso APPAG; Si ricorda che l'agricoltore deve aver preso visione dello schedario pascoli approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 944 dd 4/6/2018 e ss.mm.ii.;

QUADRO - DICHIARAZIONI ED IMPEGNI

12. CONDIZIONALITÀ

Prima di presentare la domanda è obbligatorio compilare l'atto di condizionalità presente nel fascicolo SIAP, in quanto l'art. 92 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 della Commissione, dispone che le domande siano sottoposte ai controlli previsti dal Regolamento (CE) n. 809/2014, istitutivo del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). Detti dati verranno riproposti nella stampa della domanda di aiuto/pagamento.

13. REQUISITI PER IL PAGAMENTO

A norma dell'articolo 75, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1306/2013, i pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) e dagli articoli da 28 a 31, 33, 34 e 40 del regolamento (UE) n. 1305/2013 dal Regolamento (UE) 1305/2013 sono eseguiti nel periodo dal 1° dicembre dell'anno di presentazione della domanda al 30 giugno dell'anno civile successivo.

Conseguentemente, al fine di concludere i procedimenti amministrativi ed erogare i contributi UE nel termine perentorio sopra indicato, ferme restando le tempistiche per la comunicazione, da parte degli allevatori, delle movimentazioni previste dall'articolo 7 del decreto 31 gennaio 2002 e successive modificazioni e integrazioni del Ministero della Salute, gli Organismi pagatori scaricano dalla BDN (Banca dati nazionale) i dati relativi agli animali al massimo **entro la data del 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda**. Pertanto, eventuali modifiche dei dati presenti in BDN influenti sulla verifica del pascolamento e, dunque

sull'ammissibilità delle superfici, eseguite oltre il termine del 31 marzo sopra indicato, salvo i casi di forza maggiore e circostanze eccezionale, non possono essere prese in considerazione e non producono effetti ai fini delle erogazioni dei contributi per la campagna in questione.

13.1 Modalità di pagamento

Ai sensi del Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 dell'11 marzo 2014, allegato I – punto 2 lettera B, l'Organismo Pagatore adotta le necessarie procedure per garantire che i pagamenti siano versati esclusivamente sui conti bancari dei beneficiari o dei loro rappresentanti. Il pagamento viene eseguito dall'istituto bancario dell'Organismo Pagatore o, se del caso, da un Organismo Pagatore statale entro cinque giorni lavorativi dalla data di imputazione al FEAGA o al FEASR. Sono adottate procedure intese a garantire che tutti i pagamenti per i quali non vengono effettuati trasferimenti non siano dichiarati ai fondi a fini di rimborso. Se tali pagamenti sono già stati dichiarati ai fondi, dovranno essere nuovamente accreditati agli stessi attraverso le dichiarazioni mensili/trimestrali immediatamente successive oppure al più tardi nei conti annuali. Nessun pagamento viene effettuato in contanti. È ammessa la firma elettronica dell'ordinatore e/o del suo supervisore, a condizione che sia garantito un adeguato livello di sicurezza dei mezzi utilizzati e che l'identità del firmatario sia riconosciuta dal sistema.

Il produttore è tenuto a comunicare ai CAA eventuali variazioni di dati ed in particolare del codice IBAN, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

14. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Appag, al fine di rendere partecipe l'agricoltore al procedimento amministrativo, ha sviluppato la applicazione web "MYAPPAG" ovvero un progetto atto a ridurre le distanze tra il cittadino e l'amministrazione provinciale, migliorando il flusso di informazioni verso le imprese agricole. L'agricoltore può controllare di persona lo stato e l'andamento delle proprie domande di contributo.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

APPAG

Via G.B. Trener, 3 – 38121 TRENTO
Tel. 0461495907 - Fax 0461495865

Dichiarazione del bestiame alpeggiato suddiviso per proprietario

(da presentarsi entro il 15 luglio 2022)

ANNO 2022

Richiedente: (1) _____

Malga: _____

sita nel Comune di _____

(1) Denominazione o ragione sociale impresa agricola

